



TAX RULING UPDATES

7/2023

 PIROLAPENNUTOZEI.IT
 PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI
 @STUDIO_PIROLA
 PIROLAPENNUTOZEI & ASSOCIATI
 PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI

IMPOSTE INDIRECTE

1.1	3
Risposta n. 211 del 13 febbraio 2023 - IVA – Rimborso – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – Articolo 38- <i>bis</i> del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633	
1.2	4
Risposta n. 217 del 16 febbraio 2023 - IVA – Rinuncia alla richiesta di rimborso ai fini dell'esonero dalla presentazione della garanzia – Articolo 38- <i>bis</i> del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633	

Si riporta la sintesi degli interpelli pubblicati dall'Agenzia delle Entrate nella settimana 13 febbraio 2023 - 17 febbraio 2023

IMPOSTE INDIRETTE

1.1

Risposta n. 211 del 13 febbraio 2023 - IVA – Rimborso – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – Articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

Quesito: L'Istante - società con sede al di fuori dell'Unione europea - intende presentare tramite il proprio rappresentante fiscale in Italia una richiesta di rimborso IVA, per un ammontare superiore ad Euro 30.000, avvalendosi dell'esonero dalla garanzia.

Al riguardo, l'Istante chiede se:

- a) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 possa essere sottoscritta direttamente dal rappresentante fiscale;
- b) al fine di soddisfare l'onere probatorio in relazione alla sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 38-bis, comma 3, D.P.R. n. 633/72, possa essere sufficiente la produzione di una relazione emessa dalla società di revisione legale dei conti che certifica la situazione patrimoniale, economica e contributiva del soggetto extra UE.

Risposta: In assenza di mutamenti di rilievo nel quadro normativo di riferimento, l'Agenzia conferma i chiarimenti già forniti con la circolare n. 35/15.

Pertanto, il rappresentante fiscale può sottoscrivere secondo le regole ordinarie la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà solo nel caso in cui in cui il soggetto titolare del credito sia residente nell'Unione europea, o sia residente in uno Stato extra UE con il quale esista una convenzione internazionale. In tutti gli altri casi, la solidità patrimoniale del soggetto titolare del credito deve essere documentata mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.P.R. n. 445/2000.

L'Agenzia delle Entrate, dunque, fornisce risposta negativa ad entrambi i quesiti illustrati dall'Istante.

1.2

Risposta n. 217 del 16 febbraio 2023 - IVA – Rinuncia alla richiesta di rimborso ai fini dell'esonero dalla presentazione della garanzia – Articolo 38-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

Quesito: La società istante, identificata ai fini IVA in Italia ai sensi dell'articolo 35-ter del d.P.R. 633/72, pur avendo (i) presentato con riferimento al 2020 il Modello IVA TR relativo 3° trimestre, senza apposizione del visto di conformità e (ii) ottenuto conferma nel 2022 dal Centro operativo di Pescara circa il completamento della procedura di rimborso, con conseguente richiesta di presentazione della garanzia bancaria necessaria per procedere alla liquidazione del rimborso, intende beneficiare dell'esonero dalla presentazione della garanzia prevista dall'art. 38-bis, co. 4, del d.P.R. n. 633/72, ricorrendo le condizioni previste dal co. 3 dell'art. 38-bis, in relazione all'eccedenza detraibile maturata nel 3° trimestre 2020.

A tal fine, la società ritiene alternativamente di poter:

- 1) presentare una comunicazione di rinuncia al rimborso dell'IVA richiesto mediante il Modello IVA TR, e una volta riacquisita la disponibilità dell'eccedenza detraibile, presentare una dichiarazione integrativa Modello IVA 2021, con apposizione del visto di conformità, da cui risulti:
 - a. che l'importo della suddetta eccedenza detraibile non sia più chiesto a rimborso all'interno del rigo VL 20, e
 - b. un incremento del credito IVA finale derivante dalla dichiarazione annuale integrativa, di cui al rigo VL39. La maggiore eccedenza detraibile sarebbe, poi, richiesta a rimborso ai sensi del combinato disposto degli artt. 8, co. 6-*quater*, del d.P.R. n. 322/1998 e 30, co. 3, lett. e) d.P.R. 633/72, beneficiando dell'esonero dalla presentazione della garanzia;
- 2) presentare una comunicazione di rinuncia al rimborso dell'IVA richiesto mediante il Modello IVA TR, e, una volta riacquisita la disponibilità dell'eccedenza detraibile, esporla nel quadro VL della dichiarazione IVA annuale relativa al 2022. Tale eccedenza sarebbe richiesta a rimborso (unitamente alla eventuale eccedenza detraibile che dovesse risultare dall'anno 2022), apponendo il visto di conformità in detta dichiarazione e barrando le condizioni previste per l'esonero dalla presentazione della garanzia, laddove verificate.



Risposta: L'Agenzia delle Entrate ritiene che, in linea con i precedenti documenti di prassi pubblicati in materia (cfr. Risoluzioni n. 99/E/2014 e n. 82/E/2018; Circolare n. 35/E/2015; risposte a interpello nn. 231/2020, 292/2020, 289/2021 e 328/2022), possano essere tratti i seguenti principi di carattere generale, ossia:

- la revocabilità della manifestazione di volontà sottesa alla richiesta di rimborso, con rinuncia alla stessa;
- la modificabilità della richiesta formulata, nei limiti emendativi delle dichiarazioni annuali e con esclusione di eventuali duplicazioni, da rimborso a riporto/utilizzo dell'eccedenza detraibile in compensazione;
- nei medesimi limiti, la possibilità di apporre il visto di conformità, prima omesso.

Nel caso di specie, la prima delle soluzioni prospettate dall'istante deve essere negata, considerato che il rimborso è già in fase di esecuzione.

L'Agenzia delle Entrate ritiene, invece, condivisibile la seconda soluzione proposta in quanto conforme alle istruzioni per la compilazione della dichiarazione IVA, nonché al generale principio di salvaguardia di un credito esistente.



Coordinamento: Ufficio Studi (Ignazio La Candia - Responsabile operativo Ufficio Studi).

Team di revisione:

Paolo Arginelli (International Tax practice); Christian Giuliano (Tax Litigation & Ruling practice); Ignazio La Candia (International Tax practice); Laura Magnani (Corporate Tax practice); Felice Andrea Pannunzio (Tax Banking & Finance practice); Mario Tenore (Tax Private client & High Net Worth Individual practice).

Hanno collaborato: Francesco Andria, Federico Balbiano, Luca Biestro, Lorenzo Bonizzi, Marco Luigi Bossi, Edoardo Catinari, Enrico Cosentino, Elisa Costa, Federica Crespi, Monica Da Dalt, Marianna Di Federico, Martina Di Liddo, Camilla Durante, Sara Elmadhi, Filippo Faccin, Elisa Ferrara, Marta Foppa, Giulia Ghidini, Filippo Greco, Mirna Izzì, Valerio Lucini, Benedetta Maestroni, Nicholas Mariani, Michael Marini, Eva Morando, Leonardo Nassani, Astrid Nicastrì, Francesco Palladino, Pietro Pennuto, Gabriele Perotto, Giorgia Rosati, Marta Rossi, Andrea Saraco, Giada Valassina, Elia Vandì.

IL PRESENTE TAX RULING UPDATES RAPPRESENTA UNO STRUMENTO MERAMENTE INFORMATIVO, IL CUI CONTENUTO NON VA UTILIZZATO COME BASE PER EVENTUALI DECISIONI OPERATIVE.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VI INVITIAMO AD INVIARE UN'EMAIL A: UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM